

Avv. Vincenzo La Cava  
Via Cesare Battisti, 108  
98123 MESSINA  
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI CATANIA

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art 414 cpc e contestuale istanza ex art 150 cpc

La Prof.ssa FEDELE Maria nata a Messina il 13,4,1981  
residente in Via Liotta, 9 Villafranca Tirrena, c.f. FDL MRA  
81D 53F 158E, elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'Avv. Vincenzo La Cava del Foro di Messina, c.f.  
LCVVCN74D13F158Q), con studio in Via Cesare Battisti,  
108, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente  
all'avvocato                      Giuseppa                      Marabello  
avvmarabello@pec.giuffre.it      intende      ricevere      le  
comunicazione      e      biglietti      di      cancelleria  
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090.346288, giusta  
procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato

**contro**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in  
persona del Ministro p.t.;

Ufficio Scolastico Provinciale di Catania , in persona del  
direttore p.t.;

Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona del  
direttore p.t.;

\*\*\*\*\*

La ricorrente, docente a tempo indeterminato dal  
1.09.2015, classe di concorso scuola secondaria di secondo



grado, sostegno, attualmente in servizio presso L'I.C. De Amicis di Catania ( doc.1 ) .

La ricorrente è madre della minore Mirabile Claudia nata a Messina il 12.3.017,( inferiore a tre anni) risiede a Villafranca Tirrena( prov. Me) con la piccolo ed il coniuge signor Mirabile Giovanni, alle dipendenze della Marina Militare di Messina.( doc.2,3)

In concomitanza delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) per l'a.s. 2019/2020, ricorrendone i presupposti, la ricorrente ha proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art.42 bis del D.Lvo 151/2001 chiedendo agli AA.TT. di Messina e Catania di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nella provincia di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda ed al fine di tutelare e garantire la crescita della minore; ( doc. 4a,b,c)

Con nota miur. aouspsr.registro ufficiale(u).5765 del 23.10.019, (doc.4), l'istanza formulata dalla ricorrente è stata rigettata dall'Ambito Territoriale di Messina mentre è rimasta **priva di riscontro** da parte dell'Ambito Territoriale di Catania.

Più precisamente, l'amministrazione scolastica ha rigettato la domanda in virtù della ritenuta inapplicabilità dell'istituto invocato dalla ricorrente, con la seguente motivazione: *"Si precisa che ai sensi dell 'art 8 CCNI comma IV par I del CCNI sulla mobilità annuale sottoscritto in data 19 19 giugno 2019 la previsione di cui all'art 42 bis del dlgs 151 del 2001 è stata recepita nell'ordinamento scolastico con*



*l'attribuzione nei confronti del richiedente della precedenza quali lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole".( doc.5)*

Orbene il predetto provvedimento è illegittimo atteso che da un lato deve trovare applicazione la normativa di riferimento e dall'altro emerge in maniera del tutto evidente sia dal riepilogo elaborato a seguito dei trasferimenti per l'anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di secondo grado che per la sede scelta dalla ricorrente che sono residuati in organico posti vacanti e disponibili in tutta la provincia di Messina e ciò sino alla fine del mese di novembre 2019.( doc. 6,a,b,c,d,e,7,8,9,10,11).

In ogni caso deve operare in tal senso l'alternatività degli istituti afferenti da un lato l'assegnazione provvisoria ( limitata ad un anno e solo a determinate condizioni ) e dall'altro della assegnazione temporanea( per tre anni ed in presenza di diverse e contraddistinte condizioni ) .

A ciò si aggiunga che l'USP di Messina ha provveduto ad assegnare ulteriori posti a docenti di scuola secondaria nell'ambito richiesto dalla ricorrente, in alcuni casi come soprannumerarie, in altri come "posto comune".

Il predetto diniego è, pertanto, illegittimo e la ricorrente ha certamente diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 per i seguenti

#### MOTIVI

1.Violazione e falsa applicazione dell'art 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001

Il provvedimento di diniego / rigetto deve ritenersi illegittimo e deve essere revocato.



L'istanza di assegnazione temporanea formulata dalla ricorrente trova fondamento nelle disposizioni di cui all'art 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001 (*"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità"*), che reca in sé un complesso di norme inderogabili *in peius* per il lavoratore senza possibilità di limitazione e/o esclusione di settori come quello in materia scolastica .

Difatti la predetta disposizione normativa è inserita nel T. U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità con il quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità quale quella di tutelare la salute psico fisica della lavoratrice madre, la salute del nascituro e quella infine di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell'assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.

In particolare, l'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce che *"il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo uno comma due del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso*



*il dissenso devono essere comunicate all'interessato entro 30 giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.*

Come emerge dal tenore letterale della disposizione, al fine di contemperare tale valore con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza, il diritto è **subordinato alla sussistenza di due condizioni**: che sia presente un posto vacante e disponibile presso l'Amministrazione di destinazione e che la permanenza in servizio nell'originaria sede del dipendente non sia necessaria a garantirne il regolare funzionamento, sicché non sia necessario il ricorso a nuove assunzioni.

La disposizione sopra riportata in qualche modo si sovrappone (e si aggiunge) differenziandosi alla disciplina sui trasferimenti e sulle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, contenuta nel D. Lgs. n. 297/1994, che include le esigenze di famiglia, tra i titoli da valutare in materia di trasferimento (v. artt. 462 e 463), e prevede la concessione delle assegnazioni provvisorie per le *“sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute”* (v. art. 475, comma 5), comunque anche queste da attuarsi previa la compilazione di un'apposita graduatoria e nei confronti di coloro che abbiano chiesto il trasferimento e non l'abbiano ottenuto la cui applicabilità è subordinata *all'esistenza di posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero orario di cattedra ed anno scolastico”*



Inoltre la prevalente giurisprudenza cautelare ha affermato che esso costituisce istituto diverso dall'assegnazione provvisoria di fonte contrattuale - *la quale, invece, è diretta a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle singole e soggettive condizioni del richiedente* - e che è applicabile **anche ai casi di mobilità interna** alla medesima amministrazione, ivi compresi i docenti dipendenti del MIUR (*cfr. Tribunale di Milano, ordinanza n. 32285/2016,*).

Ciò evidenziato deve essere ammessa l'applicabilità dell'art. 42-bis del D.Lgs. nel settore scolastico - nella fattispecie in esame la ricorrente ha dimostrato di essere è madre di Mirabile Claudia di età inferiore ai tre anni, sia al momento della presentazione della domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 sia al momento del deposito del presente ricorso), risiede a Villafranca con la piccola ed il coniuge signor Mirabile Giovanni, dipendente del ministero della difesa in servizio presso la sede di Messina.

A ciò si aggiunga che sussistono i posti di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2019/2020 nella provincia di Messina.

Ne consegue che il provvedimento di rigetto, nota miur. aouspsr.registro ufficiale(u).5765 del 23.10.019, dell'amministrazione scolastica deve ritenersi illegittimo per la ritenuta inapplicabilità dell'art. 42-bis sia perché nella sede di Messina prima scelta indicato dalla ricorrente risultano tutt'ora disponibili numerosi posti vacanti, sia



perché l'Istituzione di provenienza (Ambito territoriale di Catania) non ha motivato né comunicato alla ricorrente l'eventuale dissenso alla assegnazione temporanea della stessa presso l'ambito dalla stessa indicato con istanza.

In proposito va, appunto, rilevato che l'ufficio Scolastico di Catania non ha risposto con provvedimento espresso di diniego alla domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, nonostante il legislatore a fronte di confliggenti interessi di rango costituzionale - *l'unità familiare del dipendente pubblico, da un lato, ed esigenze di servizio, dall'altro* - abbia previsto in capo alla P.A. **l'onere di fornire una specifica motivazione** delle ragioni di carattere organizzativo eventualmente ostative della chiesta assegnazione, motivazione tale da consentire al lavoratore di verificare l'effettività delle ragioni addotte.

La giurisprudenza di merito, su ricorsi patrocinati da questa difesa, ha stigmatizzato reiteramente il superiore principio, uniformandosi all'indirizzo della magistratura civile di Brindisi, Lecce, Monza e Bari, riconoscendo il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. **"assegnazione temporanea triennale"** "... *per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione*". ( Tribunale



di Salerno, con Ordinanza resa in data 17.12.2012, Trib. Catania ordinanza del 25.6.017, Tribunale di Lanciano sentenza 118/017, Tribunale di Messina, Pavia, Venezia)(doc. 12,13,14,15);

Orbene nel caso di che trattasi nell'ambito indicato dalla ricorrente presso il Comune di Messina sede di servizio del coniuge, vi sono posti vacanti e disponibili con la conseguenza che deve essere ordinato all'amministrazione resistente di disporre l'assegnazione temporanea anche in forma frazionata e dal triennio scolastico 2019/020 su uno di tali posti ed in mancanza nei comuni vicini.

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto.

2.. Illegittimità del diniego. Carenza di motivazione e mancanza della prova; applicazione della norma di rango superiore;

L'immotivato rigetto opposto dall'Amministrazione appare quindi illegittimo per violazione della norma di rango legislativo di cui all'art.42 bis D.L.vo 165/2001, cui deve riconoscersi il rango di norma imperativa ( o derogabile) in quanto volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli art. 29, 30 e 31 Cost.,

I predetti principi costituzionali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti -come appunto l'art. 42 bis d.lg. n. 151 del 2001 -a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Ebbene nel caso de quo la motivazione assunta





dall'amministrazione scolastica secondo cui non potrebbe essere adottato alcun "ulteriore" provvedimento, *in quanto la docente già godeva della precedenza prevista per le lavoratrici madri dall'art. 8 del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie* non possono ritenersi ostative all'assegnazione temporanea richiesta, **in quanto istituto non espressamente richiamato dalle norme pattizie**( di rango primario ) con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi nullo in parte qua ex art.1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa (l'art.42 bis del D.Lvo 151/2001).

Orbene la richiesta formulata dalla ricorrente no può essere paralizzata in virtù del disposto del CCNI, che ugualmente prevede la precedenza di assegnazione per coloro che siano genitori di bimbi di età sino ai sei anni (v. art.8).

La norma del CCNI, che richiama espressamente l'art.42 bis del D. Lgs. 151/01 (v. lett. L), **è all'evidenza più restrittiva**, perché subordina l'assegnazione temporanea ad una analisi comparativa tra gli aspiranti, effettuando una graduatoria delle precedenze, che non trova riscontro nella disposizione di legge.

L'art.42 bis cit., in quanto fonte primaria, non può d'altra parte subire una compressione ad opera della contrattazione collettiva, determinandosi altrimenti un illegittimo sovvertimento nella gerarchia delle fonti, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale che si ponga in contrasto (v. per tutte Cass. Sezione Lavoro n. 25379/2016).



A ben vedere, essendo l'istanza inoltrata in occasione delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, e quindi in presenza di numerosi posti vacanti destinati proprio alla mobilità temporanea (nella specie annuale), non poteva ragionevolmente opporsi alcun rifiuto, tantomeno tacito, da parte dell'Amministrazione resistente ne subordinando alle operazioni di assegnazione provvisoria.

Difatti il sistema delle precedenze disposto dal C.C.N.I. per le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 2019/020 collocano **le lavoratrici madri ed i lavoratori padri tra le ultime posizioni, dopo i beneficiari della L. 104/92**, con chance di accoglimento delle relative istanze nulle, maggiormente in province in cui vi è carenza di posti con enorme pregiudizio per la tutela del minore.

L'istituto dell'assegnazione temporanea, pertanto, è pienamente applicabile anche al comparto scuola della P.A. ed il docente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, potrà addirittura cumulare la domanda di "assegnazione temporanea" con quella di "assegnazione provvisoria".

Da quanto sopra riviene, dunque, che lavoratrici madri e lavoratori padri dipendenti del comparto scuola della Pubblica Amministrazione (docenti, educatori e personale A.T.A.), oltre alla domanda di assegnazione provvisoria ed unitamente a questa, possono presentare l'ulteriore e diversa domanda di **assegnazione temporanea**,



**disciplinata dall'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001.**

In tal senso i Tribunali di Lecce, Brindisi, Monza e Bari, il Giudice del Lavoro di Salerno con l'Ordinanza del 17/12/2012, dopo aver rimarcato la diversità di *ratioe* presupposti applicativi tra l'istituto dell'assegnazione temporanea – disciplinato dall'art. 42 bis D.Lgs.151/2001 – e quello dell'assegnazione provvisoria (disciplinato dagli artt. 7-9 del CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013), sancisce ancora una volta la piena applicabilità dell'art. 42 bis al comparto scuola della P.A..

Il Tribunale di Salerno ha mosso la maggiore censura nei confronti dell'operato dell'U.S.P. rilevando che sul piano interpretativo e sistematico, **non vi sia alcun motivo per ritenere che i due tipi di assegnazione siano identici**, ovvero alternativi, nel senso che un'assegnazione escluda automaticamente l'applicazione dell'altra.

La Giurisprudenza del Lavoro ha definitivamente chiarito che, da un lato, sul piano interpretativo e sistematico, non v'è alcun motivo per ritenere che i due tipi di assegnazione (provvisoria e temporanea) siano identici, ovvero alternativi, nel senso che una escluda automaticamente l'applicazione dell'altra e, dall'altro, **che il *modus operandi* abitualmente seguito dagli UU.SS.PP. nella valutazione delle istanze** (quello di accordare priorità all'istruttoria di quelle di assegnazione provvisoria e subordinare l'accoglimento delle istanze ex art. 42 bis alla verifica della sussistenza di posti residui), **è illegittimo**,



**risolvendosi nella costante disapplicazione della disposizione legislativa di cui all'art. 42 bis.**

Come chiarito in giurisprudenza, in particolare, l'assenso dell'Amministrazione previsto dall'art. 42 bis, D.lgs. n. 151 del 2001, in tema di assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti con figli minori fino a tre anni di età, non può che inserirsi nell'ottica della comparazione delle esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici con quelle del lavoratore tutelate dall'istituto *de quo* (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 12 maggio 2008 , n. 249).

A ciò si aggiunga che l'amministrazione scolastica non ha in alcun modo fornito prova delle proprie esigenze datoriale, acì tutt'altro, la ricorrente ha fornito prova dell'esatto contrario.

Orbene l'interpretazione razionale della norma impone di ritenere, infatti, che tale requisito non sia funzionale a consentire all'Amministrazione di esprimere valutazioni meramente arbitrarie, come quella evidenziata facendo riferimento a situazioni di organico ormai superate e non più attuali, perché diversamente il requisito della motivazione del dissenso che ne implica la sindacabilità, non avrebbe senso alcuno.

Esso, pertanto, non può che essere considerato funzionale a consentire all'Amministrazione di esprimere le esigenze datoriali che non possono che essere quelle di servizio, ovvero di corretta e funzionale organizzazione degli uffici di appartenenza del prestatore di lavoro.



E' stato inoltre ritenuto, che la disciplina dell'art. 42 bis T.U. 151/2001 configura un diritto soggettivo in capo allo stesso lavoratore richiedente e non una mera facoltà in capo all'amministrazione di concedere discrezionalmente il trasferimento di sede, alla luce del principio di completezza dell'ordinamento giuridico che non ammette vuoti normativi né norme inutili o ridondanti.

Quanto sopra trova anche conferma in due pronunce del TAR Friuli Venezia Giulia che, per ben due volte (sentenza 706/2004 e 240/2005), con riferimento al medesimo ricorrente, ha annullato due distinti provvedimenti con i quali veniva negata la concessione del beneficio in argomento.

In particolare il giudice amministrativo, facendo espresso richiamo al precetto posto dall'art.31 della Costituzione, ha evidenziato come *“l'amministrazione, nell'utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda della richiedente, .....deve analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini l'accoglimento della domanda della ricorrente porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita”*.

La citata pronuncia del Tar Friuli si adatta pienamente alla vicenda per cui è causa, dove l'Amministrazione non ha per nulla analizzato, se ed in che termini l'accoglimento



della domanda della ricorrente avrebbe portato all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio.

Emerge, quindi, come gli elementi che devono essere sottesi alla motivazione del dissenso appaiono necessariamente connessi ad un “disagio” per l'Amministrazione tale da prevalere rispetto alla tutela costituzionalmente prevista in favore della famiglia.

Inoltre in merito alla illegittimità del provvedimento si rileva come il Giudice del lavoro di Viterbo con ordinanza del 3 aprile 2014, ha acclarato il principio secondo cui la norma dell'art. 42 *bis* d.lgs 151/2001, richiedendo che il diniego del beneficio sia motivato, pone sull'Amministrazione **l'onere di fornire prova della fondatezza dello stesso**, non potendosi limitare ad affermare il carattere discrezionale della concessione del beneficio.

Pertanto, un diniego inconsistentemente o pretestuosamente motivato, ossia un diniego carente nell'indicare quali concrete ragioni organizzative ostino a concedere la mobilità temporanea, è illegittimo e può essere disapplicato dal Giudice del lavoro anche in via anticipatoria; infatti, la «*tutela della prole [...] non troverebbe adeguata attuazione qualora occorresse attendere la celebrazione di un giudizio ordinario*», né risulterebbe possibile una riparazione equivalente della lesione

Ebbene detto ingiustificato diniego risulta quindi inidoneo a fornire alle lavoratrici madri e lavoratori padri



con figli di età inferiore a tre anni, la concreta possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia ed alla propria prole, seppur temporaneamente (tre anni), e nella fase più delicata della crescita della stessa.

Alla luce delle superiori considerazione il ricorso deve essere accolto.

3. Violazione e falsa applicazione dei principi di tutela e della crescita del minore art 29,30,31, Costituzione

La norma invocata rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la *cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa*, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Lungi dal mirare a riconoscere un beneficio al lavoratore, dunque, *nell'esclusivo interesse del minore*, vero soggetto debole della tutela, l'art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 va applicato nel caso di specie, avendo ha la norma la finalità precipua di *favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita*, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare e salvaguardando esclusivamente le esigenze organizzative e funzionali della P.A., allorché pone quale condizione di applicabilità del beneficio la "... sussistenza di



*un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva".*

Il legislatore ha quindi inteso garantire il **diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita**, come tradito anche dal fatto che la norma è contenuta nell'ambito del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, nel contesto della c.d. legge sui congedi parentali (L. 8.3.2000 n 53).

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata , chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1. Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della, nota miur. aouspsr.registro ufficiale(u).5765 del 23.10.019, che la ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili della provincia di Messina e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda (Comune di Messina, preferibilmente scuola Galatti) compatibile ai bisogni della minore;
2. Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili della provincia/Comune di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda con la domanda





di assegnazione temporanea compatibile con le esigenze di crescita del minore e della unità familiare, anche in sovrannumero;

3. Ordinare al Ministero di adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conducente con particolare riferimento alla condanna dei resistenti alla assegnazione temporanea in favore della ricorrente, ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili della provincia di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda richieste con la domanda di assegnazione temporanea dalla data di pronunzia del provvedimento e per tre anni.
4. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Nota fiscale: *ai fini del versamento del contributo unificato lo stesso soggiace , rationae materie, al versamento di € 259,00.*

Messina/Catania 17.12.019

*Avvocato*

*Vincenzo La Cava*

*Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 150 c.p.c.)*

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti le sedi del comune / provincia di Messina, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;



considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c., per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti che hanno proposto istanza ex art 42 bis dlgs 151/2001, per gli a.s. 2019/2020 e seguenti immessi in ruolo attraverso la pubblicazione sulla G. U. mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti ad ottenere l’assegnazione triennale presso una delle sedi / scuole ricadenti nel Comune / Provincia di Messina;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina/ Catania 21.12.019

Avvocato

Vincenzo La Cava



